



# **COMUNE DI MEANA SARDO**

*Provincia di Nuoro*

**COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA POLIFUNZIONALE**

**– MEANA SARDO – PIA NU 13-14**

**“INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI**

**– TURISMO AMBIENTE”**

**- PROGETTO PRELIMINARE -**

## **SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI PUBBLICI A CORPO**

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

**PER L'APPALTO  
DELLA PROGETTAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI  
DA ESPERIRE SU PROGETTO PRELIMINARE  
POSTO A BASE DI GARA**

**LAVORI A CORPO**

# **TITOLO PRIMO**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1.1**  
**OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'oggetto dell'appalto integrato consiste nella progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, e nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la "Costruzione di una palestra polifunzionale – Mena Sardo – PIA NU 13-14 - Infrastrutture e impianti produttivi – turismo ambiente" sita nel Comune di Meana Sardo(Nuoro).

Il presente documento vale anche per l'eventuale esecuzione delle varianti al progetto nei limiti delle normative vigenti.

A base dell'appalto integrato è la progettazione preliminare redatta dal R.T.P. costituito tra l'Ing. Enrico SINI (Capogruppo), l'Arc. Maria Gabriella SERRA ed il Geol. Alessandro FORCI.

L'appalto è finalizzato:

1. alla redazione al livello definitivo ed esecutivo del progetto preliminare posto a base di gara ed in accordo con quanto in esso previsto, comprendenti le attività e gli studi necessari per l'approvazione di ciascun livello progettuale;
2. all'esecuzione di costruzione della Palestra polifunzionale, in accordo con quanto previsto nel progetto preliminare a base di gara e nelle successive fasi progettuali.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente C.S.P., con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste:

1. dal progetto preliminare posto a base di gara, con i relativi allegati e particolari costruttivi, del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza,
2. dal progetto definitivo ed esecutivo da redigere a cura dell'appaltatore in accordo col progetto preliminare posto a base di gara.

Il progetto definitivo ed il progetto esecutivo dovranno essere redatti nel rispetto di quanto previsto:

- A) dall'articolo 93 del Codice dei contratti D.Lgs. 163/2006;
- B) dagli articoli da 24 a 43 del regolamento generale DPR 207/2010;
- C) dal progetto preliminare messo a disposizione dalla Stazione appaltante e posto a base di gara.

I progetti, definitivo ed esecutivo dovranno, comunque, essere approvati dagli Enti interessati e dall'Amministrazione Comunale.

Resta inteso che il progetto esecutivo dovrà ricalcare il progetto definitivo proposto in fase di gara ed approvato dall'Ente Appaltante, salvo specifiche disposizioni fornite dall'Ente stesso per le quali non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo oltre quanto previsto in fase di gara.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

- a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: \_\_\_\_\_;
- b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: \_\_\_\_\_;

**Art. 1.2**  
**AMMONTARE DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a:

**€ 800.724,05 (ottocentomilasettecentoventiquattro/05)** così suddiviso:

**Tabella 1 - Quadro Economico di Appalto**

1) Importo dei lavori a corpo	<b>€ 716.705,22</b>
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.000,00
<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€ 736.705,22</b>
3) Oneri di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, soggetti a ribasso	€ 64.018,83
<b>Totale importo complessivo dell'appalto</b>	<b>€ 800.724,05</b>

L'importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:

1. importo per l'esecuzione dei lavori di cui al punto ""A6" del Quadro Economico del Computo metrico estimativo dei lavori;

2. importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto "O1" del Quadro Economico del Computo metrico estimativo dei lavori, che non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
  3. importo del corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di cui al punto "B5" del Quadro Economico del Computo metrico estimativo dei lavori, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo, offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
2. L'importo contrattuale è da intendersi al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali (per quanto riguarda gli oneri di progettazione) ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

### **Art. 1.3 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato prestazioneale-descrittivo d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali poste a base di gara, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che si intendono qui integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Costituisce parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono riferimento negoziale il computo metrico ed il computo metrico estimativo allegati al progetto.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 2.7 del presente contratto.

### **Art. 1.4 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso \_\_\_\_\_.
2. I pagamenti a favore dell'appaltatore verranno effettuati mediante \_\_\_\_\_.
3. Si indicano quali soggetti autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signori: \_\_\_\_\_.
4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT \_\_\_\_\_.
5. L'appaltatore il quale non conduca i lavori personalmente dovrà conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona dotata dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, richiesti per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore resterà responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante dovrà garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto. La stazione appaltante potrà esigere l'immediato cambiamento del rappresentante dell'appaltatore, previa comunicazione debitamente motivata.
6. Qualunque eventuale variazione che venga apportata alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, dovrà essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, verrà sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO SECONDO**

### **RAPPORTI TRA LE PARTI**

**Art. 2.1**  
**TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

La Stazione Appaltante procederà alla consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di disporre la consegna sotto le riserve di legge. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori di esecuzione delle opere compresi nell'appalto è fissato in **540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

**Art. 2.2**  
**PENALE PER I RITARDI - PREMIO DI ACCELERAZIONE**

- 1)** La penale per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo è pari ad **Euro 200,00 (duecento/00)**.
- 2)** Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari ad **Euro 350,00 (trecentocinquanta/00)**.
- 3)** La penale, nella stessa misura di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'art. 154, comma 6 del DPR 207/10;
  - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- 4)** La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
- 5)** L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 135 Dlgs 163/2006, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Non è previsto alcun premio di accelerazione nel caso di anticipata ultimazione dei lavori da parte dell'Appaltatore.

**Art. 2.3**  
**SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI**

1. Nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del *Codice dei contratti*, è consentita la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori.

2. La sospensione dei lavori perdura per tutto il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno determinato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento affinché dia le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori al fine di provvedere a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori nel caso in cui l'appaltatore voglia far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Nel caso in cui i periodi di sospensione siano superiori ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, all'appaltatore non spetta alcun compenso o indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori che siano previste dal capitolato speciale d'appalto come strettamente funzionali all'andamento dei lavori ed integranti le modalità della loro esecuzione, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, con esclusione del comma 4.

**Art. 2.4**  
**ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;



o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

## **Art. 2.5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

1. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni ed i rilevamenti vengono effettuati in contraddittorio tra le parti. Qualora, però, l'appaltatore rifiuti di essere presente alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori effettua le misure alla presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci stessi.

5. Per i lavori che devono essere liquidati su fattura e per le prestazioni che devono essere contabilizzate in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza vengono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori. Il prezzo, invece, è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Art. 2.6 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO**

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7 del *Codice dei contratti*.

3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

#### **Art. 2.7 VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

#### **Art. 2.8 PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO**

1) Non è dovuta alcuna anticipazione.

2) Ai sensi dell'art. 169, comma 5, del DPR n. 207/2010, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva ed esecutiva con le seguenti modalità:

- a) progettazione definitiva entro **60 (sessanta)** giorni dalla firma del contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva della gara di appalto;
- b) progettazione esecutiva entro **60 (sessanta)** giorni dalla consegna dei lavori.

3) I pagamenti di cui al comma 2 sono subordinati alla regolare approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo redatti a cura dell'appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

4) Qualora la progettazione sia stata eseguita da progettisti dipendenti dell'appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del D.P.R. n. 34 del 2000, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 2 è effettuato a favore dell'appaltatore.

Sul corrispettivo della progettazione non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Qualora la progettazione sia stata eseguita da progettisti non dipendenti dell'appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 2 è effettuato a favore dell'appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva.

Durante il corso dei lavori l'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l'importo netto dei lavori eseguiti, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, detratte le ritenute di legge e gli acconti eventualmente già corrisposti, raggiunge l'importo di **€ 120.000,00 (centoventimila/00)**

Il compenso a corpo relativo agli oneri di sicurezza e a quelli di capitolato, verrà liquidato, sentito il coordinatore per la sicurezza in esecuzione, in quote proporzionali all'importo netto dei lavori contabilizzati.

Il pagamento degli acconti sarà effettuato nei termini previsti dall'art. 143 del DPR n. 207/2010.

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto alla impresa di sospendere o rallentare i lavori né di richiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi secondo quanto disposto 143 del DPR n. 207/2010, esclusa ogni altra indennità o compenso.

Per l'emissione degli stati di avanzamento, la valutazione dei lavori in corso d'opera avverrà secondo quanto previsto dall'art. 180 del DPR n. 207/2010.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso contrattuale:

- a) una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- b) L'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della Stazione Appaltante verso l'impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui l'impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi similari.

Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione della Stazione Appaltante verrà emesso uno stato di avanzamento qualunque sia l'importo maturato alla data della sospensione.

L'ultimo stato di avanzamento sarà pagato qualunque sia il suo ammontare.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 20 giorni (art. 201 del D.P.R. 207/2010); se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (Art 143 comma 2 D.P.R. 207/10).

L'erogazione della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, ed è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, e dell'art. 141, comma 9 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, stipulata in conformità allo schema tipo 1.4 di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, e rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garante.

#### **Art. 2.9**

#### **RITARDO NEI PAGAMENTI**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 e 144 del D.P.R. n. 207 del 2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

#### **Art. 2.10**

#### **REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE**

1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui sopra assume carattere definitivo con il decorso di due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante. Il silenzio della stazione appaltante protrattosi per due mesi oltre il suddetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo il disposto di cui all'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore è responsabile della difformità e dei vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché vengano denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione acquisti carattere definitivo, con il decorso di due anni dalla sua emissione.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino a che non si addivenga all'approvazione, espressa o tacita, degli atti di collaudo. La stazione appaltante conserva, comunque, la facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

**Art. 2.11**  
**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. La stazione appaltante può risolvere il contratto con lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o inadempimento della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento alle norme di legge relative alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza sul lavoro e alle assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza che sussista giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori di portata tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto, senza che sussista giustificato motivo;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- m) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore deve sempre risarcire i danni che siano al lui imputabili.

4. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.

Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo:

- a) che si discosti dal "Progetto-Offerta Definitivo" regolarmente approvato, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto;
- b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali (CONI e VV.F.);
- c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
- f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dal "Progetto-Offerta Definitivo" regolarmente approvato.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:

- g) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 139 del regolamento DPR 207/2010;
- h) le spese per il "Progetto-Offerta Definitivo" e/o per la progettazione esecutiva, la revisione/il completamento della progettazione esecutiva come determinate nei documenti di gara;
- i) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 157 Comma 1 del DPR 207/2010, comma 1.

**Art. 2.12**  
**CONTROVERSIE**

1. Nel caso in cui, nei documenti contabili siano iscritte riserve, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve nominare la commissione di cui all'articolo 240 del *Codice dei contratti* che acquisita immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del collaudatore e formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del *Codice dei contratti*.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Nuoro con esclusione della competenza arbitrale.

# **TITOLO TERZO**

## **ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

### **Art. 3.1**

#### **ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_.

### **Art. 3.2**

#### **SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
  - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
  - c) un piano operativo di sicurezza relativo alle proprie scelte autonome ed alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).
2. Il piano di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) ed il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c), costituiscono parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui al comma 1, ogni qualvolta si verificano cambiamenti delle condizioni del cantiere oppure dei processi lavorativi utilizzati.
4. Le violazioni dei piani da parte dell'appaltatore, gravi o ripetute, previa la sua formale costituzione in mora, sono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni e le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio "incident and injury free".

### **Art. 3.3**

#### **ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE**

1. In virtù del combinato disposto del decreto legislativo n. 490/1994 e del D.P.R. n. 252/98, si prende atto che in relazione all'appaltatore non sussistono gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 575/65, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252/1998, rilasciata in data \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_ dalla CCIAA di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.
2. L'appaltatore fornisce dichiarazione di non essere sottoposto alle sanzioni dell'interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né dell'interruzione dell'attività, anche temporanea, in base alle previsioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 231/2001.

### **Art. 3.4**

## **SUBAPPALTO**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti.
4. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
  - a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalità di cui agli articoli precedenti, qualora modificati rispetto al DURC precedente;
  - b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
6. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 4 e 5, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
7. La documentazione contabile di cui al comma 4 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
8. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 4, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

### **Art. 3.5**

#### **GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere efficacia e viene svincolata automaticamente al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni qualvolta la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Si applica la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

### **Art. 3.6**

#### **OBBLIGHI ASSICURATIVI**

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del *Codice dei contratti* e dell'articolo 125 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore è responsabile dei danni causati a persone e cose, sia da parte dei dipendenti che dai materiali di sua proprietà, sia di quelli che dovesse cagionare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, manlevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.



2. L'appaltatore ha stipulato a tal fine un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_, relativa a:

a) danni di esecuzione per un massimale di euro \_\_\_\_\_ ripartito come da Capitolato prestazionale d'appalto;

b) responsabilità civile terzi per un massimale di euro \_\_\_\_\_.

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni ed in conformità agli schemi tipo allegati al D.M. 123/2004.

# **TITOLO QUARTO**

## **DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 4.1**  
**DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto il Capitolato prestazionale d'appalto, che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.
2. Fanno altresì parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
  - gli elaborati grafici progettuali;
  - l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 1.3 e 1.4 del presente contratto;
  - i piani di sicurezza previsti dal presente contratto;
  - il cronoprogramma.

**Art. 4.2**  
**RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

**Art. 4.3**  
**SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.